



COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA di NAPOLI

SETTORE III – URBANISTICA - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE –
S.U.A.P. - METANIZZAZIONE

Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail:ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it

Prot. n. 5299 del 23.02.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE, DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI NONCHÉ SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA. Codice Identificativo della Gara (CIG): 6887125B55. Codice Unico di Progetto (CUP) : J39D16001180004. Risposta quesito n. 1 del 13.02.2017 prot. n. 4062.

Quesito n. 1 del 13.02.2017 prot. n. 4062

Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara, con la presente richiede le seguenti precisazioni/informazioni:

1. Il Disciplinare di Gara, a pagina 4 al punto 15) REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'All. XVII del D.lgs 50/2016), recita:

“a) possesso di almeno due dichiarazioni bancarie in merito all'idoneità finanziaria ed economica del concorrente ad assumere impegni proporzionati all'importo stimato posto a base dell'appalto;

b) un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio pari o superiore all'importo dell'appalto;

c) un fatturato annuo per specifici servizi resi nel settore inerente il servizio di igiene urbana nell'ultimo triennio pari o superiore a nove milioni di euro.”

Con la presente siamo a richiedere conferma a codesta Spett.le Stazione Appaltante che trattasi di refuso e che **entrambi i parametri di riferimento debbano intendersi complessivamente per il triennio di riferimento.**

Se così non fosse (cioè se si perdurasse nella richiesta di un fatturato globale e specifico su base “annua”) considerando che la durata dell'appalto è pari a 7 anni, si realizzerebbe una situazione di assoluta illegittimità. Infatti, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, la giurisprudenza recente prevede, però, che tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio. Limitare la partecipazione ai concorrenti che abbiano un fatturato globale annuo nell'ultimo triennio pari a **7 volte il canone annuo** di gara, ovvero, che abbiano un fatturato specifico annuo nell'ultimo triennio pari a quasi **4 volte il canone**

annuo di gara, è stato, in molti casi, definito “illegittimo” (cfr. parere ANAC n. 95 del 13 maggio 2010; parere ANAC n. 36 del 26 febbraio 2014).

RISPOSTA

In merito al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria definiti al punto 15) del disciplinare di gara il quale recita quanto segue:

- “a) possesso di almeno due dichiarazioni bancarie in merito all’idoneità finanziaria ed economica del concorrente ad assumere impegni proporzionati all’importo stimato posto a base dell’appalto;
- b) un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio pari o superiore all’importo dell’appalto;
- c) un fatturato annuo per specifici servizi resi nel settore inerente il servizio di igiene urbana nell’ultimo triennio pari o superiore a nove milioni di euro.”;

Nel caso di specie, la stazione appaltante, ha fissato un importo a base di gara pari ad euro **17.273.369,91**, per la dimostrazione della capacità economico finanziaria ha richiesto ai concorrenti di dimostrare un fatturato globale di impresa, realizzato nell’ultimo triennio pari o superiore all’importo dell’appalto, inoltre è stato richiesto un fatturato annuo per specifici servizi resi nel settore inerente il servizio di igiene urbana nell’ultimo triennio pari o superiore a nove milioni di euro. Pertanto, a di tutta evidenza che, nel caso in esame, non risultano violati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, infatti il principio adottato dalla stazione appaltante risulta conforme alla norma e precisamente all’ art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 al comma 4 lett. a) il quale recita testualmente:

Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;*

Inoltre l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 al comma 5 recita testualmente:

*Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il **doppio del valore stimato dell'appalto**, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.*

Nel caso specifico sia il requisito del fatturato globale di cui al punto 15) lett. b) sia il requisito del fatturato annuo di cui al punto 15) lett. c) del disciplinare di gara risultano notevolmente inferiori a quanto stabilito dagli art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Per completezza l’ANAC con Delibera n. 40 del 19 dicembre 2013 ha chiarito che “.....la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso è da ritenersi incongrua o non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenzialità, qualora superi il doppio dell’importo a base di gara.....”.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Rino PAGANO
